



COMUNE DI SAN MINIATO

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO

DEL

DECORO URBANO DELLA CITTA' STORICA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 25.03.2014.

In vigore dal 16.04.2014.

Progettista e responsabile del procedimento

il Dirigente del Settore n. 4
Pianificazione del territorio e attività produttive
Arch. Antonino Bova

Indice

Art. 1	Oggetto della normativa	5
Art. 2	Ambito di applicazione	5
Art. 3	Modalità di occupazione del suolo pubblico	5
Art. 4	Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	6
Art. 5	Documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione	7
Art. 6	Norme generali	7
6.1	Arredi	7
6.2	Coperture	8
6.3	Tende parasole	8
6.4	Pedane	8
6.5	Contenitori espositivi	9
6.6	Bacheche	9
6.7	Totem pubblicitari	9
6.8	Fioriere	9
Art. 7	Facciate degli edifici	10
7.1	Insegne	10
7.2	Targhe professionali	11
7.3	Apparecchi illuminanti	11
7.4	Citofoni e campanelli	12
7.5	Cassette postali	12
7.6	Vani contatori	13
7.7	Apparecchi di condizionamento e riscaldamento	13
7.8	Antenne televisive e parabole	13
7.9	Pannelli solari e fotovoltaici	14
7.10	Vetrine	14
7.11	Porte e portoni	15
7.12	Cantieri	16
Art. 8	Deturpamento di edifici e di beni pubblici e privati	16

Art. 9	Manutenzione	17
Art. 10	Funzioni di Polizia Urbana. Sanzioni	17
Art. 11	Norme transitorie	17
Art. 12	Abrogazioni	18
Art. 13	Entrata in vigore	18

REGOLAMENTO DEL DECORO URBANO DELLA CITTÀ STORICA

Art. 1 Oggetto della normativa

1. Con la stesura del “Regolamento decoro urbano città storica” l'amministrazione comunale intende raccogliere e disciplinare in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”.

2. Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano come l'espressione più immediata ed appariscente dell'immagine di una città.

3. Per questo l'esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l'ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha valore prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata limitatamente alle aree del centro storico di San Miniato e dei centri storici minori (Cigoli, Stibbio, Balconevisi, Bucchiano, Montebicchieri, Palagio, Pieve San Giovanni, Castellonchio, Castelvechio) come perimetrati dalla cartografia del Regolamento Urbanistico nonché dal Piano per il Centro Storico di San Miniato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 5.06.2001 e dal Piano dei Centri Storici Minori approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 19.05.2003, e successive varianti parziali

2. Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e in tutti gli altri casi previsti dal medesimo codice dei beni culturali e dal d.P.R. 139/2010, devono essere acquisite le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite dalle citate leggi.

Art. 3 Modalità di occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti nel “Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

2. L'area pubblica autorizzabile per la somministrazione o l'esposizione all'esterno deve essere collocata nelle immediate adiacenze dell'esercizio autorizzato posta a fianco dell'ingresso o nello spazio antistante.

3. Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, devono

avere carattere di provvisorietà e agevole asportabilità, in quanto la loro installazione è limitata alla durata della autorizzazione.

4. Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.

5. Le attrezzature non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

6. Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, le medesime dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo, e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati.

7. Tutti i manufatti ed arredi devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute, e devono essere accessibili ai portatori di handicap.

8. Gli elementi riscaldatori da posizionare nella stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

9. L'illuminazione degli spazi concessi dovrà essere eseguita con soluzioni di design semplice. Le varie soluzioni sia per la modellistica che per il colore della luce sono sempre da concordare con l'ufficio competente.

10. E' vietato:

- la realizzazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli, ecc.;
- accatastare arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura prolungata;
- l'esposizione di merce all'esterno dell'edificio al di fuori degli spazi appositamente autorizzati;
- eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente.

Art. 4 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Tutte le installazioni ed arredi oggetto del presente regolamento sono soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. ... del Regolamento Edilizio comunale.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune (scaricabile anche dal sito web).

3. L'ufficio responsabile del procedimento è l'ufficio Edilizia Privata.

4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione, fatti salvi i casi in cui sia necessaria l'acquisizione del parere della Commissione di Qualità e/o della Commissione per il paesaggio ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

5. Il responsabile del procedimento può richiedere documentazione integrativa qualora la documentazione presentata sia incompleta o insufficiente ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

6. In caso di richiesta di documentazione integrativa, i termini di cui sopra sono sospesi e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione della medesima.

7. Il responsabile del procedimento provvede ad acquisire il parere eventualmente dovuto da altri uffici (SUAP, Ufficio Polizia Municipale, Lavori Pubblici, ecc.), anche convocando apposita conferenza dei servizi interna, nei casi in cui gli uffici medesimi siano interessati alla richiesta ai sensi della vigente legislazione e/o regolamentazione.

8. L'acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio deve essere richiesto nei seguenti casi:

- installazione di arredo urbano (cestini, panchine, porta biciclette, ecc.);
- installazione di tende parasole;
- installazione di insegne;
- installazione di apparecchi illuminanti in facciata;
- installazioni di particolare complessità e impatto paesaggistico.

Art. 5 Documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione

1. A corredo della richiesta di autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrà essere allegato il progetto di allestimento, comprendente i seguenti elaborati in triplice copia

- domanda come da schema allegato;
- planimetria in scala minima 1:2.000 con l'indicazione della zona in cui si inserisce l'oggetto della richiesta;
- progetto di occupazione del suolo pubblico in scala 1:100 – 1:50 opportunamente quotato con indicazione dei limiti di occupazione, della collocazione dell'intervento nel contesto urbano, della tipologia, dimensione e disposizione degli arredi (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi);
- relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e/o fotografici, fotomontaggi, ecc., con indicazione completa delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori;
- documentazione fotografica dell'area interessata e dei prospetti dell'edificio.

2. Il dettaglio e l'ampiezza della documentazione dovranno essere rapportati alla complessità e all'impatto dell'intervento, in modo da consentire una completa valutazione da parte dell'Ufficio.

Art. 6 Norme generali

6.1 Arredi

1. I tavoli e le sedie, da posizionare esclusivamente all'interno degli spazi concessi, dovranno avere carattere di sobrietà con struttura portante in metallo, in legno, in ghisa o altri materiali ritenuti compatibili dall'ufficio competente.

6.2 Coperture

1. La copertura degli spazi concessi deve essere effettuata con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare e/o tende fisse; la struttura portante deve essere in legno naturale verniciato di colore scuro o ferro, con telo di copertura in tela impermeabilizzata con esclusione di materiale plastico, privo di scritte pubblicitarie, fatto salvo il logo dell'esercizio, di colore preferibilmente bianco. In ogni caso i colori e le loro tonalità dovranno essere approvati dall'ufficio competente.

2. Non è consentito il posizionamento di ombrelloni e gazebi in continuità con tende fisse.

3. E' consentita l'installazione di strutture precarie tipo gazebo solo in particolari contesti dove risulti minore l'impatto ambientale, da valutare da parte dell'ufficio competente.

6.3 Tende parasole

1. Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile in corrispondenza di porte e vetrine di locali a destinazione commerciale, solo se conformi alle presenti prescrizioni:

- struttura in ferro verniciato o alluminio, preferibilmente colore piombo;

- tipologia ad un solo telo frontale a meccanica richiudibile;

- telo esclusivamente in tessuto impermeabilizzato, con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio. La tonalità dei colori dovrà essere approvata dall'ufficio competente.

- di regola non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più porte e vetrine, salvo casi particolari da valutare da parte dell'ufficio competente;

- i lembi inferiori ed i meccanismi della tenda devono rispettare la distanza minima di metri 2,20 dal marciapiede o piano strada ed avere un aggetto massimo di metri 1,50, fatto salvo quanto disposto al punto 6.2, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della porta o della vetrina non deve superare m. 0,20;

- le scritte e immagini consentite devono essere stampate solo sulla mantovana o appendice inferiore della tenda.

6.4 Pedane

1. E' consentita l'installazione di pedane in legno naturale o di colore scuro, nonché il posizionamento di paraventi laterali in metallo colore piombo e soprastante vetro a delimitazione dello spazio concesso, in base alle esigenze del luogo e alle normative sanitarie, comunque di altezza non superiore a m. 1,50.

2. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a m. 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la pavimentazione e a garanzia della totale mobilità.

3. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire il regolare deflusso delle acque meteoriche e l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini.

6.5 Contenitori espositivi

1. Gli espositori esterni dovranno essere realizzati e posizionati in maniera da eliminare situazioni caotiche e non ordinate.

2. Gli espositori di giornali, guide, cartoline, souvenir e simili devono essere collocati preferibilmente all'interno del vano d'ingresso o vetrina, con esclusione di uso e di impegno di portali in pietra e di elementi architettonici e di decoro della facciata.

3. Qualora non risulti possibile collocare tali elementi all'interno di vetrine o ingressi, può essere consentita l'apposizione su suolo pubblico (compreso pareti) di elementi mobili tipo vetrinette, o espositori per un massimo di due elementi ad attività commerciale.

4. L'inosservanza di tale adempimento comporterà il calcolo ed il pagamento della tassa inerente l'occupazione del suolo pubblico.

5. Gli espositori di locandine da posizionare su suolo pubblico devono avere forma semplice, realizzati in ferro grigio piombo, con una misura massima di cm. 130x70.

6. E' consentita l'esposizione al pubblico di menù su apposito cavalletto o struttura idonea sempre nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, oppure apposita bacheca in ferro o legno apposta a lato dell'ingresso con dimensione massima di cm. 40x30.

7. Tutti gli elementi tipo sedie e tavoli devono essere rimossi al momento della chiusura dell'esercizio commerciale.

8. Non è ammessa l'apposizione dei suddetti elementi su edifici oggetto di vincolo storico-artistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 parte seconda.

6.6 Bacheche

1. Non è consentita l'installazione a parete di bacheche ad uso commerciale.

2. L'affissione di avvisi o comunicati ad uso di associazioni, partiti politici, è consentita esclusivamente nel sito appositamente individuato e messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

6.7 Totem pubblicitari e pannelli

1. E' vietata la posa di totem pubblicitari, fatta salva la comunicazione istituzionale o patrocinata dall'amministrazione comunale.

6.8 Fioriere

1. L'impiego di fioriere e vasi ornamentali è consentito sia come delimitazione parziale degli spazi concessi sia come elementi di arredo.

2. In linea generale il materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante.

3. Le fioriere ed i vasi possono essere realizzati esclusivamente in cotto, ferro colore piombo, o ghisa.

4. Le fioriere poste a delimitazione dello spazio concesso devono essere uguali tra di loro.

5. Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone. Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose.

6. Le fioriere ed i vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato.

Art. 7 Facciate degli edifici

7.1 Insegne

1. Le insegne devono avere sagoma regolare ed essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità di segnali stradali e segnaletica preesistente, né creare pericolo per la circolazione;

2. Le insegne non devono alterare la percezione degli spazi urbani e degli elementi architettonici e di decoro degli edifici, e non possono essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesene, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

3. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità con la normativa vigente.

4. Sono ammesse insegne con illuminazione indiretta mediante faretti e insegne con caratteri retroilluminati;

5. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Si privilegia di fatto come unico colore possibile la luce bianca con tonalità calde.

6. Le insegne commerciali devono essere contenute all'interno della sagoma delle aperture del piano terreno, da conservare nella forma e dimensione attuali.

7. In caso di impossibilità oggettiva al rispetto della disposizione di cui al comma 6, l'installazione a muro è concessa solo con tipologia a lettere staccate.

8. Le insegne di esercizio devono essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività o delle pertinenze accessorie della stessa.

9. L'installazione di insegne è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza del piano terreno; le attività svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata ma potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

10. Tutti gli elementi che compongono l'insegna devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici; eventuali strutture di sostegno devono essere opportunamente dimensionate e saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

11. E' consentita l'applicazione di vetrofanie sulla superficie trasparente delle vetrine e di eventuali sopra luce, esclusivamente per logo del negozio, orari di apertura e metodi di pagamento;

12. E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti e di vetrofanie al piano primo e superiori.

13. Non sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo, fatte salve le insegne regolamentari per farmacie, telefoni, tabacchi, pronto intervento.

14. Non sono ammesse insegne traslucide con illuminazione diretta interna, fatta salva la tipologia con superficie opaca ed illuminazione limitata ai singoli caratteri.

15. Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro, salvo il ripristino di quelle considerate storiche, e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.

16. Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti si fa richiesta di un progetto da allegare alla domanda presso l'ufficio competente.

7.2 Targhe professionali

1. L'applicazione di targhe indicanti arti, mestieri, professioni, associazioni, attività commerciali non è soggetta ad autorizzazione se conforme ai seguenti criteri prescrittivi:

a) le targhe devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio; in presenza di rivestimento a conci di pietra o in intonaco con finitura a "bugnato", la targa dovrà essere posizionata a margine degli stessi a lato del portone d'ingresso;

b) i locali in cui si svolge l'attività dovranno avere destinazione d'uso conforme;

c) le dimensioni delle targhe devono rispettare i seguenti formati unificati:

- A3 = 29,7x42 cm (consentita solo per associazioni e attività commerciali);

- A4 = 21x29,7 cm;

- A5 = 14,8x21 cm;

d) i materiali ammessi sono ottone, rame, vetro o plexiglass trasparente, pietra; in caso di pluralità di targhe, vi dovrà essere conformità di dimensioni e materiali. L'aggetto della targa dalla parete non deve superare i cm. 2,5.

2. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

7.3 Apparecchi illuminanti

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri di controllo dell'inquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, secondo la vigente normativa regionale.

2. E' fatto divieto di utilizzare, anche solo per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo rivolti verso l'alto.

3. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che privata, anche a scopo pubblicitario, o la modifica di quelli esistenti, è sottoposta ad autorizzazione da parte del competente dirigente; i progetti di illuminazione esterna facenti parte di uno specifico progetto edilizio ne seguono l'iter autorizzativo.

4. E' concessa la deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, per quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventuno nel periodo di ora legale, ed anche per quelle temporanee installate nel periodo natalizio.

5. Al fine di garantire una corretta attuazione delle norme vigenti è prescritta la presentazione di un progetto da allegare alla domanda presso l'ufficio competente.

7.4 Citofoni e campanelli

1. L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni dovrà avvenire direttamente sul portone d'ingresso purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta, ovvero negli sguanci a lato del portone stesso o, ove ciò non fosse possibile, potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del vano di ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi.

2. Non è mai ammessa la collocazione di campanelli, citofoni e videocitofoni su stipiti in materiale lapideo o comunque su elementi architettonici di rilievo.

3. La pulsantiera deve essere unica ed in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato.

4. Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati.

5. Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica quali l'ottone, il bronzo, il ferro verniciato colore piombo, la pietra locale, adottando con forme semplici e dimensioni contenute.

6. Sono vietati apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico.

7.5 Cassette postali

1. Le cassette postali devono essere con tipologia della buca per lettere, ad asola metallica in ottone o ferro colore antracite e retrostante cassetta interna, impostate sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico ovvero sulla facciata esterna, a filo muro e a fianco del portone, in armonia con campanelli e plafoniere.

2. Nel caso di una pluralità di buche per lettere sulla facciata dell'edificio, esse dovranno essere posizionate ordinatamente, sia tra loro che rispetto alla campanelliera, in modo da risultare decorosi rispetto alla facciata su cui si inseriscono; le relative cassette postali dovranno essere apribili esclusivamente dall'interno dell'edificio.

3. E' ammessa l'installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni quali il citofono, il videocitofono, i campanelli e la cassetta delle lettere, purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.

7.6 Vani contatori

1. Dove possibile i contatori devono essere collocati internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via. In alternativa le stesse dovranno trovare collocazione all'interno della vetrina e dovranno essere opportunamente mascherate dall'infisso presente.

2. La collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, deve avere dimensioni strettamente necessarie allo scopo e risultare opportunamente occultata da uno sportello porta intonaco con finitura a filo della facciata da tingeggiare in maniera uniforme all'intero prospetto o dello zoccolo che la compone, in modo da mimetizzarsi al massimo.

3. Nel caso non fosse tecnicamente possibile l'adozione della soluzione di cui al precedente comma 2, lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere i colori, i caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima comportandone la minor alterazione possibile; inoltre, la verniciatura e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo.

4. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineati.

7.7 Apparecchi di condizionamento e riscaldamento

1. Non è ammessa l'installazione di apparecchi di condizionamento di nessun genere sulle facciate dell'edificio prospicienti strade pubbliche.

2. Non è ammessa l'installazione di canne fumarie a vista sulle facciate, sia riferite al prospetto frontale che a quello posteriore lato valle.

3. Qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative, è ammessa l'installazione in facciata di tubazioni in rame di dimensione e forma simile a quella dei tubi pluviali al fine di convogliare i fumi di scarico almeno 100 cm. sopra la linea di copertura, a condizione che la soluzione proposta si integri in maniera armonica nella facciata stessa.

7.8 Antenne televisive e parabole

1. Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere centralizzate e collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su facciate, balconi o finestre.

2. Il diametro massimo della parabola deve essere di 150 cm., mentre il supporto di appoggio non deve superare i 50 cm.

3. Le antenne non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto per più di 100 cm.

4. Le antenne paraboliche devono presentare una colorazione armonica con il manto di copertura e del contesto dell'ambiente in cui sono installate.

5. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista nelle pareti interne o esterne delle

costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

6. L'autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica, il miglioramento della qualità ambientale o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive – parabole e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

7. Tutte le antenne paraboliche installate sui balconi devono essere rimosse.

7.9 Pannelli solari e fotovoltaici

1. Per motivi di tutela paesaggistica dei centri storici, i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per uso domestico sono consentiti esclusivamente sulle falde di copertura interne non prospicienti strade o spazi pubblici.

2. Per i medesimi motivi di tutela e salvaguardia del patrimonio storico, l'installazione dei pannelli di cui al presente comma è vietata anche sulle falde visibili lato valle.

3. Sono consentite soluzioni alternative, con utilizzo di elementi secondari esistenti, quali terrazzi dotati di parapetto, coperture di manufatti accessori, terrapieni ed aree di pertinenza, purché adeguatamente schermate dalle visuali principali e previa valutazione positiva della Commissione per il paesaggio.

4. I pannelli solari e/o fotovoltaici devono comunque essere del tipo non riflettente e devono essere installati in maniera ordinata, paralleli alla pendenza della falda qualora interessassero coperture, rispettosi del contesto storico nel quale inserirsi.

5. L'autorità comunale ha facoltà di richiedere ed, eventualmente, imporre in ogni momento, per motivi di tutela paesaggistica, il miglioramento della qualità ambientale disponendo modifiche ed eventuali rimozioni nel caso che tali impianti non rispondessero ai requisiti minimi di decoro per un contesto storico.

6. Sono fatte salve diverse disposizioni e valutazioni da parte dell'ente preposto alla tutela del patrimonio storico-artistico-architettonico su aree e immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali d.lgs. 42/2004.

7.10 Vettrine

1. Le vetrine devono essere studiate in funzione dei prospetti degli edifici in cui si inseriscono.

2. L'installazione delle vetrine è preceduta dal rilascio di apposito atto autorizzativo.

3. Per la realizzazione di nuove vetrine saranno preferite soluzioni a disegno semplice e lineare.

4. Le vetrine e i serramenti esterni non dovranno sporgere dal profilo dell'edificio o della proprietà occupando suolo pubblico.

5. Per tutti gli edifici sottoposti a tutela culturale o ambientale gli interventi su vetrine, portoni, serramenti e infissi esterni in generale dovranno tendere alla conservazione o, in subordine, alla sostituzione con materiali (legno o ferro) e colori (legno colorato o trattato a vernice, metallo color antracite-canna di fucile) legati alla tradizione locale, escludendo l'uso di

infissi in alluminio, in p.v.c. o altri materiali non tradizionali; tutti gli infissi dovranno risultare in allineamento con la facciata.

6. Nei singoli edifici le vetrine, i portoni e gli infissi esterni dovranno essere uniformati all'aspetto, nei materiali costruttivi, nelle chiusure di protezione esterne. Pertanto, ove si intervenga su una singola vetrina, portoncino d'ingresso, portone o infisso esterno in presenza di serramenti unitari, dovranno essere riproposti i medesimi materiali, forma e colori.

7. Nel caso di esecuzione di vetrina all'interno di un fondo dove vi sia presenza di un portone di legno di fattura tradizionale, la vetrina stessa dovrà essere posizionata in modo da garantire il mantenimento del portone stesso.

8. Nel caso di eliminazione di portone in legno, oltre alle violazioni in materia ambientale e le sanzioni di cui al presente regolamento dovrà essere ripristinato quanto asportato.

9. L'installazione di chiusure esterne e di sicurezza tipo serrande metalliche avvolgibili sono vietate. In alternativa possono essere realizzate vetrine con solo cristallo di sicurezza, o cancellotti estensibili in ferro battuto colore nero o grigio antracite.

10. La presenza di serrande metalliche verniciate per la chiusura di negozi e/o laboratori artigiani può essere tollerata se gli elementi stessi sono regolarmente autorizzati e mantenuti con decoro, mentre rimane non consentita l'installazione ex-novo e nel caso di completo rifacimento della vetrina o del negozio questi elementi devono essere eliminati.

11. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di chiedere specifica autorizzazione per interventi non conformi ai suddetti criteri, proponendo soluzioni alternative appropriate.

12. L'esecuzione di tali opere avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri.

13. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso che le opere siano eseguite in difformità ai presenti criteri.

14. È vietata la collocazione di faretti per tutti gli edifici sottoposti a specifica tutela culturale o ambientale; per gli altri edifici l'eventuale collocazione dei suddetti faretti a corredo della vetrina deve essere attuata nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata.

15. I materiali ammessi per la realizzazione delle vetrine sono: acciaio ossidato, invecchiato o patinato, ferro verniciato nero o grigio antracite, legno tinteggiato, vetro. Nella realizzazione di infissi per vetrine è vietato l'uso dei profilati di alluminio anodizzato ed elettrocolorato, di plastica o p.v.c..

7.11 Porte e portoni

1. L'obiettivo principale è la massima salvaguardia di porte e portoni in legno di fattura tradizionale; essi infatti costituiscono elementi essenziali per l'immagine degli edifici e complessivamente dei Centri Storici e pertanto ne è vietata la rimozione.

2. Nel caso che porte e portoni risultino ben conservati, è consentita la sola manutenzione; qualora invece l'infisso in legno risulti molto degradato, esso dovrà essere sottoposto a restauro conservativo.

4. La colorazione di porte e portoni, sempre restando immutato il concetto del recupero e mantenimento del colore originale, può essere diverso da quello degli altri infissi esterni di finestre e porte finestre ai piani superiori.

5. Relativamente a palazzi ed edifici aventi peculiari caratteristiche legate alla tradizione, non potranno essere sostituiti o eliminati i portoni di chiusura degli ingressi (abitazioni o fondi) con altri aventi diverso materiale.

6. E' vietata l'asportazione di stemmi, roste, grate, mostre, stipiti in pietra o marmo, scalini in pietra, marmo e decorazioni esterne, porte, portoni, vetrine di fattura tradizionale.

7. E' vietato inoltre:

- realizzare soglie dei portoni con i seguenti materiali: acciaio, plastica, graniti e marmi colorati;

- prolungare il pavimento interno all'esterno dell'esercizio, qualora sia realizzato con materiali non tradizionali;

- esporre fuori dalla vetrina merce o materiale pubblicitario anche se posizionato in area di proprietà privata, salvo particolari situazioni in cui si espongono i prodotti tipici su cui l'ufficio competente dovrà esprimere il proprio parere.

7.12 Cantieri

1. Nei centri storici è vietata ogni forma pubblicitaria nei cantieri e sulle recinzioni, risultando consentita solo l'installazione di cartello indicante gli estremi autorizzazione.

2. Eventuali soluzioni di particolare pregio, anche a carattere pubblicitario, saranno valutate caso per caso dall'amministrazione comunale.

Art. 8 Deturpamento di edifici e di beni pubblici e privati

1. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni, ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

2. Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, alterare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre cani non al guinzaglio corto e consentire loro di sporcare.

3. Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa come da Regolamento di Polizia Urbana, e, nei casi previsti, la rimessa in pristino dei luoghi che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione della qualità delle superfici e o degli oggetti danneggiati.

Art. 9 Manutenzione

1. Tutti i proprietari degli immobili e/o utilizzatori degli stessi sono obbligati alla manutenzione ordinaria degli elementi di arredo di propria competenza e alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento.

Art. 10 Funzioni di Polizia Urbana. Sanzioni

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale e ai dipendenti dell'amministrazione comunale operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale.

2. I soggetti sopra citati nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata al presente regolamento, con i principi e le procedure della legge n. 689/1981.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi seguenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. In osservanza di quanto disposto dall'art. 20 della legge n. 689/1981, le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria.

5. L'ingiunzione relativa al pagamento della sanzione contiene anche l'ordine al trasgressore di procedere al ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo periodo di tempo, trascorso il quale si procederà a cura dell'amministrazione comunale ed a spese del responsabile della violazione.

6. L'installazione di attrezzature ed arredi su aree pubbliche o di uso pubblico in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal Regolamento di Polizia Urbana.

7. Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis legge 689/1981) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.

8. Sono comunque fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 11 Norme transitorie

1. L'amministrazione comunale ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'adeguamento alle norme del presente regolamento.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, l'amministrazione comunale potrà introdurre forme di incentivazione economica mediante bandi ad evidenza pubblica.

3. Tutti gli elementi di arredo, insegne, bacheche, corpi illuminanti, ecc. abusivamente installati su suolo pubblico e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimossi a cura del proprietario entro quindici giorni dal ricevimento di apposita ordinanza emessa dall'amministrazione comunale.

4. In caso di inadempienza, la rimozione sarà effettuata in maniera coatta dall'amministrazione comunale addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

Art. 12 Abrogazioni

1. Fatte salve le disposizioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica (Regolamento Urbanistico, Piano del centro storico di San Miniato e Piano dei centri storici minori), sono abrogate le norme di Regolamento Edilizio comunale e di ogni altro atto comunale in contrasto con il presente regolamento.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare che le ha approvate.